

**Autodichiarazioni di prestazione energetica (APE) redatti secondo le
Linee guida nazionali (D.M. 26 giugno 2009)
la situazione dopo il 1 ottobre 2009**

Le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (LGN), approvate con Decreto Ministeriale del 26 giugno 2009, prevedono, al paragrafo 9, che *"Entro quindici giorni dalla data del rilascio di detta dichiarazione, il proprietario ne trasmette copia alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio"*.

Convenzionalmente, per "rilascio di detta dichiarazione", si assume la data in cui il proprietario sottoscrive l'autodichiarazione. Pertanto, poiché sul territorio della Regione Piemonte sono in vigore, dal **1 ottobre 2009**, le disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli edifici, ai sensi della l.r. 28 maggio 2007 n. 13, fermo restando l'intervallo temporale dei 15 giorni, la **trasmissione** della copia dell'**autodichiarazione** (redatta secondo la normativa nazionale) alla Regione è ammessa esclusivamente entro il **15 ottobre 2009**.

Le autodichiarazioni di prestazione energetica (APE), realizzate in osservanza del paragrafo 9 delle LGN trasmessi alla Regione Piemonte successivamente a tale data (fa fede il timbro postale della raccomandata) non verranno accettati.